

Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2024, n. 42-8658

Approvazione dei criteri ommissivi per l'accesso ai finanziamenti di cui al DPCM 16.11.2023 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio e per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016. Annualità 20



Seduta N° 458

Adunanza 27 MAGGIO 2024

Il giorno 27 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 42-8658/2024/XI

OGGETTO:

Approvazione dei criteri ommissivi per l'accesso ai finanziamenti di cui al DPCM 16.11.2023 per interventi a favore delle donne vittime di violenza, svolti dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio e per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello, ai fini dell'attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016. Annualità 2024. Spesa di euro 1.952.451,78 (capitoli vari del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e 2025)

A relazione di: Caucino

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011";

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza";

l'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di

Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa alla revisione dei requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

l'Intesa CU n.15 del 25 gennaio 2024 di modifica all'art. 15 (Norma transitoria) dell'intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, prorogando di 18 mesi il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, per addivenire alla revisione dei requisiti minimi dei centri Antiviolenza e delle case rifugio, così come nell'*intesa del 14 settembre 2022, Rep. atti n. 146/CU sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, alla luce delle criticità emerse nei primi 18 mesi di applicazione della stessa;*

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4" Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli";

il Regolamento attuativo dell'art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)".

Osservato che:

- i Centri antiviolenza e le case rifugio presenti in Piemonte sono promossi da:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata;

- i Centri antiviolenza e le Case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, attraverso la definizione di protocolli territoriali quali strumenti per implementare la rete territoriale a sostegno dei Centri antiviolenza, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Dato atto che in sede di iscrizione all'albo regionale di cui all'art.8 della LR 4/2016, ai Centri Antiviolenza è stato richiesto di documentare la presenza di protocolli ed altri accordi a sostegno della rete territoriale antiviolenza di riferimento.

Preso atto che:

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023 " Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» - Annualità 2023", come registrato dalla Corte dei Conti al n. 3234 del 12 dicembre 2023, sono stati approvati i criteri per l'assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai Centri Antiviolenza ed alle Case Rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione.

Dato atto che:

- l'importo assegnato alla Regione Piemonte ammonta a € 1.952.451,78;

- al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Regione Piemonte ha presentato, in data 8.2.2024, una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzazione dei fondi di cui trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio, all'interno del tavolo di coordinamento del 18 gennaio 2024, scheda approvata dal Dipartimento Pari Opportunità, come da nota prot. n. 1147 del 21.2.2024, agli atti del Settore competente della Direzione Welfare, ed ha ricevuto in data 4.3.2024, con quietanze n. 0008517 e 0008518, il versamento delle risorse spettanti, di importo complessivo pari a € 3.047.451,78;

- ai sensi delle previsioni del DPCM del 16.11.2023, e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad euro € 1.952.451,78 viene ripartito come segue:

- € 783.900,00 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza,

- € 641.390,78 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale,

- € 300.000,00 destinati alle Case Rifugio ed ai Centri Antiviolenza esistenti per esigenze straordinarie ed urgenti e di accoglienza in emergenza per le donne sole e con figli vittime di violenza;

- € 227.161,00 destinati all'attivazione e mantenimento delle soluzioni di accoglienza di secondo livello per le donne sole e con figli vittime di violenza;

- alla spesa di € 1.952.451,78 si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnata alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 16.11.2023, quale quota parte dei provvisori d'entrata n. 8517 e 8518 del 4.3.2024, iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 (per € 1.366.715,00-acconto 70%) e 2025 (per € 585.736,78-saldo 30%).

Dato atto che la quota complessiva di cui sopra comprende la quota di € 1.952.451,78 relativa al presente provvedimento e la quota di € 1.095.000,00 relativa al Piano Operativo di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023", approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2021 di cui all'articolo 5 del decreto legge 14/8/2013, n. 93, che sarà oggetto di successivo provvedimento.

Ritenuto:

- di stabilire che la spesa complessiva di € 1.952.451,78 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, sia articolata secondo quanto di seguito specificato:

Azione	Finanziamento statale cap 153104		Totale
	Acconto 2024	Saldo 2025	
Sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza	€ 548.730,00	€ 235.170,00	€ 783.900,00
Sostegno delle Case Rifugio autorizzate al	€ 448.973,00	€ 192.417,78	€ 641.390,78

funzionamento sul territorio regionale			
Sostegno per esigenze straordinarie urgenti accoglienza emergenza e di in	€ 210.000,00	€ 90.000,00	€ 300.000,00
Sostegno delle soluzioni per di l'accoglienza secondo livello	€ 159.012,00	€ 68.149,00	€ 227.161,00
TOTALI	€ 1.366.715,00	€ 585.736,78	€ 1.952.451,78

- di stabilire che tutti i fondi saranno assegnati sotto forma di contributi, attraverso un acconto nella percentuale del 70% da erogarsi ad approvazione del provvedimento di assegnazione e saldo del 30% da erogarsi a seguito di verifica delle rendicontazioni pervenute.

Dato atto, pertanto, che la quota, pari ad euro 1.952.451,78, attualmente allocata sul capitolo 153104, sarà oggetto di successive variazioni compensative nell'annualità 2024 a titolo di acconto e nell'annualità 2025 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Dato atto, altresì, che le attività oggetto di finanziamento, per quanto riguarda i Centri Antiviolenza e le Case rifugio, hanno le seguenti finalità:

- sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

- sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

- sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

- sostenere la realizzazione ed il mantenimento delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole con o senza figli e figlie sul territorio regionale;

- promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni

previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità “1522”, promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- favorire l’adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritte all’Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dalla recente Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 che prevede, a seguito della proroga disposta con l’Intesa CU n.15 del 25 gennaio 2024, un periodo di 36 mesi per l’adeguamento a quanto ivi previsto da parte dei centri e delle case rifugio già esistenti (art. 15, comma 2 : *“I CAV e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l’adeguamento ai requisiti della presente intesa”*).

Ritenuto pertanto:

- di approvare i criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L. 119/2013 e della L.R. 4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, al fine di assicurare l’espletamento di tutte le procedure necessarie alla concessione delle risorse dedicate, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

-di approvare i criteri per l’accesso ai finanziamenti in favore degli Enti titolari di Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza, per il mantenimento di posti attivati e/o il supporto ai nuovi posti intesi come soluzioni di accoglienza in emergenza e per il sostegno delle soluzioni per l’accoglienza di secondo livello ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 16.11.2023, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell’Intesa n. 146 del 14 settembre 2022”, di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato atto che:

- le richieste di finanziamento per la realizzazione degli interventi potranno essere proposte dai soggetti titolari dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio iscritti all’albo regionale di cui alla LR 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 1.7.2024;

- nel caso le eventuali istanze di iscrizione non diano luogo alla successiva iscrizione dei centri o delle case rifugio, tali centri e case non saranno ammessi al riparto dei finanziamenti;

- in applicazione di quanto previsto all’art. 7 comma 1 del DPGR n. 10/R del 2016 recante: *“Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)”*, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 la somma complessiva di € 783.900,00 sarà ripartita, con determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all’albo regionale;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell’anno 2023.

Ritenuto di stabilire che:

- la somma complessiva pari ad € 641.390,78 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà suddivisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2023 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna.

- la quota di € 300.000,00, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà suddivisa sulla base dei posti attivati/da attivare e del numero delle donne seguite nel 2023, con esclusione dei posti nelle case rifugio finanziabili tramite le quote assegnate dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle Case Rifugio esistenti di cui al medesimo atto, con le seguenti modalità:

- 40 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza in emergenza in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;

- 60 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento;

- la quota di € 227.161,00, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà suddivisa ripartita con determinazione dirigenziale, sulla base dei posti attivati/da attivare e del numero delle donne seguite nel 2023, con esclusione dei posti nelle case rifugio finanziabili tramite le quote assegnate dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle Case Rifugio esistenti di cui al medesimo atto, con le seguenti modalità:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di secondo livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;

- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di secondo livello attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.952.451,78 sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

la Giunta regionale con voti unanimi,

gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”;

la DGR n. 8- 4622 del 6 febbraio 2017 disciplinante le modalità di accesso all’Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, istituito con LR 4/2016, art.8;

la Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

la D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024, avente per oggetto "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

la Giunta regionale con voti unanimi,

delibera

1) di approvare i seguenti criteri per la concessione di contributi a favore dei Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, disposti con DPCM 16.11.2023 in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ai fini dell’attuazione della Legge n. 119/2013 e della L.R. n. 4 del 2016 :

- “ Criteri per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell’ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 16.11.2023, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell’Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.”, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- “Criteri per l’accesso ai finanziamenti in favore degli Enti titolari di Case Rifugio e/o Centri Antiviolenza, per il mantenimento di posti attivati e/o il supporto ai nuovi posti intesi come soluzioni di accoglienza in emergenza e per il sostegno delle soluzioni per l’accoglienza di secondo livello ai sensi della L.119/2013, del DPCM del 16.11.2023, della L.R. 4/2016, del DPGR n. 10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell’Intesa n. 146 del 14 settembre 2022”, di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di stabilire che, in applicazione di quanto previsto all’art. 7 comma 1 del DPGR n. 10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, la somma complessiva di € 783.900,00 sarà ripartita, con determinazione dirigenziale, tra gli ambiti territoriali provinciali e metropolitano, sulla

base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro iscritto all'albo regionale;
- b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite dai Centri Antiviolenza nell'anno 2023;

3) di stabilire che la somma complessiva pari ad € 641.390,78 destinata al sostegno delle case rifugio esistenti sarà suddivisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla L.R. 1/2004 e s.m.i.;
- b) 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate nel corso dell'anno 2023 in relazione alla durata dell'accoglienza di ciascuna;

4) di stabilire che la quota di € 300.000,00, destinata al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza, sarà suddivisa ripartita con determinazione dirigenziale, sulla base dei posti attivati/da attivare e del numero delle donne seguite nel 2023, con esclusione dei posti nelle case rifugio finanziabili tramite le quote assegnate dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle Case Rifugio esistenti di cui al medesimo atto, con le seguenti modalità:

a) 40 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza in emergenza in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;

b) 60 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento;

5) di stabilire che la quota di € 227.161,00, destinata al sostegno delle soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sarà suddivisa sulla base dei posti attivati/da attivare e del numero delle donne seguite nel 2023, con esclusione dei posti nelle case rifugio finanziabili tramite le quote assegnate dalla Regione Piemonte per il finanziamento delle Case Rifugio esistenti di cui al medesimo atto, con le seguenti modalità:

a) 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di secondo livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;

b) 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di secondo livello attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento;

6) che alla spesa complessiva di € 1.952.451,78, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte attraverso la quota del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L. 119/2013 ed in base al DPCM del 16.11.2023, attualmente iscritta in entrata sul capitolo 24105 e in spesa sul capitolo 153104 nell'ambito della MS 12 – PR 1204 del bilancio finanziario gestionale 2024-2026, annualità 2024 e 2025;

7) che la somma sopraindicata, quota parte del provvisorio d'entrata n. 8517 e 8518 del 4.3.2024, sarà oggetto di successive variazioni compensative nelle annualità 2024 a titolo di acconto e

nell'annualità 2025 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento;

8) che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

9) di demandare al Dirigente competente della Direzione Welfare, previa adozione di idonei provvedimenti di impegno e di accertamento, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

Criteri per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di interventi nell'ambito delle attività a favore delle donne vittime di violenza svolte dai Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio esistenti, ai sensi della L.119/2013, del D.P.C.M. 16 novembre 2023, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e dell'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, al D.P.C.M. 16 novembre 2023 e all'Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022 e s.m.i., ed in particolare al sostegno dei Centri Antiviolenza e delle Case rifugio esistenti sul territorio regionale.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno:

-sostenere su tutto il territorio regionale le attività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, con particolare riferimento alle attività di ascolto, accoglienza, assistenza psicologica e legale, interventi e progetti personalizzati per la presa in carico, la protezione e l'accoglienza temporanea e l'avvio verso percorsi di autonomia, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa;

-sostenere i Centri nell'ambito delle Reti socio-sanitarie territoriali, per assicurare su ciascun territorio provinciale e metropolitano tutte le funzioni previste (anche attraverso più sportelli e punti di ascolto) e di avere un collegamento stabile con gli altri servizi territoriali, con una o più case rifugio e con le altre strutture di accoglienza che possano fornire adeguate risposte per l'accoglienza delle donne vittime di violenza e degli eventuali figli minori;

-sostenere l'attività delle Case Rifugio per assicurare, a titolo gratuito, protezione e ospitalità alle donne ed ai loro figli minori, salvaguardane l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti da percorso personalizzato individuale;

-promuovere l'integrazione tra enti pubblici ed organizzazioni del privato sociale, promuovendo la creazione di forme di governance del fenomeno, attraverso adeguate modalità di collaborazione e lavoro della rete locale fra Istituzioni, servizi pubblici ed associazioni, in particolare con l'implementazione o la stipula di nuovi protocolli che prevedano l'individuazione di uno o più Centri di riferimento a livello sovrazonale/provinciale, in grado di assicurare tutte le funzioni previste, anche attraverso il collegamento e la messa in rete con il centro capofila delle iniziative realizzate dagli altri sportelli e dalle organizzazioni presenti;

-consolidare il collegamento di tutti i Centri Antiviolenza con la rete nazionale del numero di pubblica utilità “1522”, promossa dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- favorire l’adeguamento dei Centri antiviolenza e Case rifugio iscritte all’Albo regionale alle nuove disposizioni sui requisiti minimi previsti dalla recente Intesa CU n. 146 del 14 settembre 2022, così come modificata dall’Intesa n. 15 del 25.1.2024, che prevede un periodo di 36 mesi per l’adeguamento dei requisiti minimi previsti da parte dei centri e delle case rifugio già esistenti.

Le attività e gli interventi oggetto del finanziamento devono essere realizzati dai soggetti titolari dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio attivi sul territorio regionale, iscritti all’albo regionale di cui alla L.R. n. 4/2016 e relativi provvedimenti attuativi o, in via subordinata, che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 1.7.2024.

Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere formulata nell’ambito del protocollo territoriale già previsto e presentato ai fini dell’iscrizione all’albo regionale, che rappresenta lo strumento per implementare/consolidare la rete territoriale a sostegno del Centro Antiviolenza e di eventuali aggiornamenti successivi.

c) Entità dei finanziamenti

Concorrono all’attuazione del presente finanziamento le risorse pari ad € 1.425.290,78 a valere sul Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate alla Regione Piemonte ai sensi della L.119/2013 ed in base al D.P.C.M. 16 novembre 2023.

Al fine di attuare un’allocazione equa delle risorse ed un tendenziale equilibrio territoriale dell’offerta dei servizi, ai sensi di quanto previsto all’art. 7 comma 1 del DPGR n.10/R del 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, sarà destinata ai Centri Antiviolenza esistenti la quota complessiva pari a € 783.900,00 ed al sostegno delle case rifugio esistenti la quota complessiva pari ad € 641.390,78.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

I. Per le attività dei centri Antiviolenza:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 10%
- C. Affitto locali e utenze: massimo 10%
- D. Altre spese dirette all’attuazione dell’intervento: fino alla concorrenza dell’intero importo assegnato.

II. Per le attività delle case rifugio:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 20%

- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle proposte progettuali, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi, oltreché le tempistiche per la realizzazione dei progetti.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed all'assegnazione delle risorse in base ai seguenti criteri, come stabilito da D.P.G.R. del 18 giugno 2020 n. 2/R:

- I. per i Centri Antiviolenza esistenti e iscritti all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 1.7.2024 la somma complessiva di € 783.900,00 sarà assegnata sulla base dei seguenti criteri, così come previsto:
 - a) 60 per cento da suddividere in quota uguale per ciascun Centro;
 - b) 40 per cento da suddividere in base alle donne in età superiore ai 14 anni seguite nell'anno 2022;

- II. per le Case rifugio autorizzate esistenti e iscritte all'albo regionale o che abbiano presentato istanza di iscrizione entro il 1.7.2024: riparto del finanziamento complessivo di € 641.390,78 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) 60 per cento da suddividere in quota proporzionale al numero dei posti letto delle case stesse, come risultante dal provvedimento autorizzativo rilasciato dalla ASL competente per territorio o dalla Città di Torino, in base a quanto previsto dalla LR1/2004 e s.m.i.;
 - b) 40 per cento da suddividere in base ad un coefficiente determinato dal numero di donne ospitate in relazione alla durata in mesi dell'accoglienza.

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

f) Concessione dei contributi

L'assegnazione dei finanziamenti agli aventi diritto avverrà con successiva determinazione dirigenziale, con la quale sarà disposta l'erogazione del 70% dei finanziamenti. Il restante 30% verrà impegnato e liquidato a saldo, previa presentazione e verifica delle rendicontazioni, che attestino le spese sostenute e gli interventi realizzati.

Al fine della presentazione delle rendicontazioni, dovrà essere prodotta la seguente documentazione, predisposta sulla base di appositi schemi regionali:

- 1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo di riferimento,

2) relazione attestante gli interventi realizzati.

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, nel rispetto del costo totale ammesso a contribuzione rispetto al punto d) del presente Allegato.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Anna Ghioni.

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 90 giorni, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità, sia l'indicazione scritta seguente: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte”.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese rispetto al contributo concesso.

Nelle modalità di gestione dei controlli, al fine di ampliare il numero dei soggetti sottoposti a controllo, si stabilisce che:

- in caso di sorteggio di più Centri anti violenza o di più Case rifugio appartenenti allo/a stesso/a Ente/Organizzazione titolare, si intende procedere ad uno o più ulteriori sorteggi;
- vengono esclusi dall'estrazione i Centri anti violenza e la Casa rifugio estratti nell'ultimo controllo a campione relativo al finanziamento in oggetto.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini di spesa che dovranno corrispondere alla concessione dei contributi;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto, anche nei termini di durata temporale, salvo modifiche effettivamente necessarie concordate previamente con l'Amministrazione.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- A. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale
Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- B. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- C. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- D. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- E. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- F. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- G. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Criteria per l'accesso ai finanziamenti per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, ai sensi della L.119/2013, D.P.C.M. 16 novembre 2023, della L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020 e delle Intese CU n. 146 del 14 settembre 2022 e n. 15 del 25 gennaio 2024.

a) Finalità

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, alla L.4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n. 10/R del 2016, del DPCM 16.11.2023 e delle Intese CU n. 146 del 14 settembre 2022 e n. 15 del 25 gennaio 2024, in particolare al sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza e di soluzioni per l'accoglienza di secondo livello per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie.

b) Attività oggetto di finanziamento e destinatari dei finanziamenti

In applicazione degli indirizzi di cui alla normativa vigente, si ritiene opportuno prevedere il finanziamento di istanze presentate dai titolari delle Case Rifugio e dei Centri Antiviolenza finalizzate all'accoglienza in emergenza (protezione 1° livello) ed alla creazione/al sostegno soluzioni di accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti.

Soggetti proponenti:

a) comuni e/o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza, in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 4/2016, del DPGR n.10/R del 7.11.2016 e delle Intese CU n. 146 del 2014 e n. 15 del 25 gennaio 2024.

c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Tutti i soggetti sopracitati che presentino istanza per le soluzioni di accoglienza in emergenza e di secondo livello devono essere titolari di Centri antiviolenza o Case rifugio iscritti/e all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il 01.07.2024.

c) Entità dei finanziamenti

All'attuazione del presente Allegato, concorrono, a valere sulle risorse di natura statale per € 527.161,00, di cui € 300.000,00 per l'accoglienza in emergenza e € 227.161,00 per l'accoglienza di secondo livello, collegati ai centri Antiviolenza e/o alle case rifugio esistenti, sul cap. 153104, rispetto al quale si disporranno adeguate variazioni compensative nell'annualità 2024 a titolo di

acconto, nell'annualità 2025 a titolo di saldo, mediante l'utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato e tra i capitoli appartenenti al medesimo macro aggregato, in base alla natura giuridica dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Ai fini dell'assegnazione del finanziamento statale di € 300.000,00 per le soluzioni di accoglienza in emergenza, si procederà con la suddivisione della quota con le seguenti modalità:

- 40 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza in emergenza in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;
- 60 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di accoglienza in emergenza attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento.

Ai fini dell'assegnazione del finanziamento statale di € 227.161,00 per l'accoglienza di secondo livello, si procederà con la suddivisione della quota con le seguenti modalità:

- 60 per cento da ripartire in base al numero dei posti nuovi e/o già attivati presso le soluzioni di accoglienza di secondo livello in favore di donne vittime di violenza sole e/o con figli;
- 40 per cento da ripartire in misura direttamente proporzionale al numero delle donne accolte nel 2023 presso le soluzioni di accoglienza di secondo livello attivate dal soggetto titolare di Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio richiedente il finanziamento.

d) Spese ammissibili

I finanziamenti destinati al sostegno per esigenze straordinarie ed urgenti di accoglienza in emergenza sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 70%
- B. Spese per attrezzature: massimo 10%
- C. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

I finanziamenti per il sostegno alle soluzioni di accoglienza di II° livello sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- A. Spese di personale: massimo 50%
- B. Spese per materiali di consumo: massimo 5%
- C. Spese per affitto locali: massimo 15%
- D. Spese per attrezzature: massimo 15%
- E. Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: fino alla concorrenza dell'intero importo assegnato.

e) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle proposte progettuali, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi, oltreché le tempistiche per la realizzazione dei progetti.

La Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per il sostegno per esigenze straordinarie e urgenti di accoglienza in emergenza per le donne vittime di violenza, sole, con o senza figli e figlie, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate alle Case Rifugio ed ai Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti all'Albo regionale, o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione entro il 01.07.2024.

- ciascuna istanza può prevedere:

-l'attivazione/il potenziamento e la gestione di posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:

1. Centri Antiviolenza, in spazi dedicati;
2. Strutture alberghiere regolarmente funzionanti ed altre strutture ricettive attivate ed operative in base alla normativa vigente (a titolo esemplificativo: bed and breakfast, agriturismi), attraverso apposite convenzioni e la messa a disposizione, a cura del centro Antiviolenza/della Casa rifugio, di personale di supporto formato, competente, ed possesso di comprovata esperienza, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata e sicura per le donne ed eventuali altri ospiti della struttura.
3. Case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, purché vi siano spazi da dedicare appositamente all'accoglienza in emergenza e protocolli adeguati ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza delle ospiti della casa rifugio e delle operatrici delle stesse.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

Analogamente, la Regione Piemonte, sulla base delle richieste pervenute provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili per le soluzioni per l'accoglienza di secondo livello, sulla base dei seguenti criteri:

- le istanze devono essere collegate a Centri Antiviolenza e Case Rifugio già esistenti ed iscritti all'Albo regionale (o che abbiano presentato formale istanza di iscrizione) entro il 01.07.2024;

- ciascuna istanza può prevedere:

- l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati, già attivi ai sensi della DGR n. 25-5079 del 2012 e s.m.i.;
- posti nell'ambito di progetti di residenze temporanee di edilizia sociale;
- appartamenti in regime di locazione agevolata,
- con l'apporto di specifiche forme di sostegno con personale in possesso di adeguata esperienza e competenza.

Si prevede un cofinanziamento minimo obbligatorio ai fini dell'ammissibilità pari al 20% del costo totale previsto da ciascun Ente tramite valorizzazione risorse umane e strumentali e risorse economiche, proprie del proponente o di altri partner del progetto.

f) Procedura per la presentazione delle domande di contributi

Con successiva Determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle istanze di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e giovani e sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

La responsabile dell'istruttoria è la funzionaria Elda Cappiello

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente atto viene individuato in 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze e si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.

h) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità.

i) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, effettuati ai sensi dell'art. 7 del DPGR n. 10/R del 7 novembre 2016, come modificato con DPGR n. 2/R del 18.6.2020, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento statale potrà essere revocato nei seguenti casi:

- a) qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- b) in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

l) Monitoraggio e flusso informativo

Gli enti e le organizzazioni beneficiari dei finanziamenti assegnati si impegnano a trasmettere all'Amministrazione Regionale i dati di monitoraggio di carattere economico finanziario e sullo stato di attuazione degli interventi con le modalità che saranno individuate in sede di assegnazione dei finanziamenti.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese sostenute, sul numero dei casi seguiti interessati e sull'esito degli interventi.

m) Codice Unico di Progetto (C.U.P.) e tracciabilità dei flussi finanziari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, di cui al presente bando, sono tenuti al rispetto delle norme sull'obbligatorietà del C.U.P. e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, definite rispettivamente dalle seguenti disposizioni:

- Legge 17/05/1999, n. 144, art. 1, commi 1 e 5;
- Legge 27/12/2002, n. 289, art. 28, commi 3 e 5;
- Legge 16/01/2003, n. 3, art. 11;
- Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito in Legge 17/12/2010, n. 217.
- Legge 190 del 6/11/2012.

Sulla base delle Leggi succitate, i soggetti pubblici titolari dei centri anti violenza e delle case rifugio, beneficiari dei finanziamenti di cui trattasi, dovranno provvedere in autonomia alla richiesta del relativo C.U.P.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati. Al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile

della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel .011/4321459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.